|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36**

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di

procedibilita' per taluni reati in attuazione della delega di cui

all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23

giugno 2017, n. 103.

(GU n.95 del 24-4-2018)

**Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2018**

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice

penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento

penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della

disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati, e, in

particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;

 Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante

approvazione del testo definitivo del codice penale;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 2 novembre 2017;

 Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

 Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei

termini prescritti, ad eccezione della 2ª commissione del Senato

della Repubblica;

 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle

riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018;

 Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 Emana

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Minaccia

 1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto

19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono

soppresse;

 b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede

d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati

nell'articolo 339.».

 Art. 2

 Violazione di domicilio commessa

 da un pubblico ufficiale

 1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto

19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il

seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto e' punibile

a querela della persona offesa.».

 Art. 3

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

 comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

 1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio

decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto

il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e'

punibile a querela della persona offesa.».

 Art. 4

 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto

 di comunicazioni informatiche o telematiche

 1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio

decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto

il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e'

punibile a querela della persona offesa.».

 Art. 5

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da

 persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei

 telefoni

 1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto

19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma e' aggiunto il

seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a

querela della persona offesa.».

 Art. 6

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona

 addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

 1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto

19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma e' aggiunto il

seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

 Art. 7

 Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto

 speciale

 1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale,

approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il

seguente:

 «Capo III-bis

 Disposizioni comuni sulla procedibilita'

 Art. 623-ter (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti

perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia

e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo

comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano

circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

 Art. 8

 Truffa

 1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto

19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra

circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la

circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero

7».

 Art. 9

 Frode informatica

 1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio

decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole:

«un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti:

«taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma,

numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di

persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7».

 Art. 10

 Appropriazione indebita

 1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto

19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.

 Art. 11

Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto

 speciale

 1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale,

approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il

seguente:

 «Capo III-bis

 Disposizioni comuni sulla procedibilita'

 Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti

perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma,

640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo

comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo

comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze

aggravanti ad effetto speciale.».

 Art. 12

 Disposizioni transitorie in materia

 di perseguibilita' a querela

 1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del

presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore

dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre

dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza

notizia del fatto costituente reato.

 2. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso

delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio

dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica,

informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il

diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona

offesa e' stata informata.

 Art. 13

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 10 aprile 2018

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

|  |  |
| --- | --- |
| Visto, il Guardasigilli: Orlando  |  |